

Repertorio n.15440

Raccolta n.10865

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno quattordici del mese di aprile dell'anno

duemilaventidue alle ore quindici =====

Registrato a Modena

il 14/04/2022

al n. 10198

===== 14.4.2022 ore 15 =====

serie 1T

=====

Euro 200,00

In Modena, nel mio studio in Viale Martiri della Libertà n.16.

Davanti a me NOTAIO ELENA CRICCHIO, iscritto nel ruolo dei

notai del Distretto Notarile di Modena, sede di Modena, è

presente il signor: =====

- GALVANI GIAN CARLO, nato a Santadi (CA) il 2 gennaio 1945,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

Associato e Presidente del Consiglio direttivo

dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE NESSIESCLUSO ETS",

abbreviabile in "NESSIESCLUSO ETS" con sede legale in Modena

Via Fossamonda Centro n.20, codice fiscale 03815840362,

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio

sono certo, il quale mi richiede di assistere, redigendone il

relativo verbale, all'Assemblea straordinaria

dell'Associazione qui riunitasi, in prima convocazione, per

discutere e deliberare sul seguente: =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

- modifiche agli artt.2) secondo comma, 7) ultimo comma, e

14) ultimo comma dell'attuale statuto, necessarie per

ottenere l'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO

SETTORE di cui al D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed

integrazioni; =====

- varie ed eventuali. =====

Aderendo io Notaio a tale richiesta, do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, per unanime

determinazione degli intervenuti, il qui costituito signor

Galvani Gian Carlo il quale constata e dichiara: =====

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

legge e di statuto; =====

- che sono presenti in proprio numero 3 (tre) associati su

complessivi numero 3 (tre) associati, come anche risulta

dall'elenco nominativo predisposto dal Segretario

dell'Associazione che viene conservato agli atti

dell'associazione e nel dettaglio: =====

- GALVANI GIAN CARLO soprageneralizzato, =====

- GALVANI FABIO, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 26 luglio

1977, =====

- MONTORSI TERESA, nata a Modena il 23 novembre 1946 =====

- che tutti gli associati intervenuti hanno diritto di

intervento in Assemblea ed hanno pertanto legittimazione al

voto; =====

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle medesime

persone dei signori Galvani Gian Carlo, Galvani Fabio e

Montorsi Teresa; =====

- che tutti i presenti si dichiarano edotti delle materie

all'ordine del giorno. =====

Il Presidente, certo dell'identità e legittimazione degli

intervenuti, dichiara la presente Assemblea straordinaria

validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare

sugli argomenti all'ordine del giorno, e chiamando me Notaio

a fungere da Segretario, dichiara aperta la seduta. =====

Il Presidente, sul primo punto all'ordine del giorno, espone

i motivi che rendono opportuno procedere alla modifica degli

articoli 2) secondo comma, 7) ultimo comma, e 14) ultimo

comma del vigente statuto, onde consentire alla Associazione

di ottenere l'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL

TERZO SETTORE di cui al D.lgs 117/2017, rammentando che il

nuovo testo che propone di adottare è stato portato a

conoscenza degli associati con mezzi idonei presso la sede

sociale. =====

Si sofferma sui punti salienti delle modificazioni introdotte

e illustra le modifiche apportate ai suddetti articoli che di

seguito si riportano: =====

"ART.2 secondo comma =====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice

del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale e dalla normativa vigente, anche attraverso

l'utilizzo di risorse volontarie o gratuite. L'organo

deputato all'individuazione delle attività diverse e

strumentali che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio

direttivo." =====

" ART.7) ultimo comma =====

Tutti i soci hanno diritto: =====

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, =

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; =====

3) ad accedere alle cariche associative; =====

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta

la documentazione relativa alla gestione dell'associazione

con possibilità di ottenerne copia dal Consiglio direttivo

con le modalità di cui al successivo art.14)" =====

ART.14) ultimo comma =====

" Gli associati hanno diritto di prendere visione ed

esaminare i suddetti libri associativi. I libri sono tenuti

dal Consiglio direttivo. =====

L'associato che intende esercitare il diritto di visione o

verifica dei libri è tenuto a farne richiesta scritta al

Consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata

personalmente dall'associato che ne abbia interesse e dovrà

essere specificamente motivata. Una volta pervenuta la

richiesta al Consiglio direttivo questi comunicherà senza

formalità al richiedente nei 7 (sette) giorni successivi alla ricezione le modalità per prendere visione dei libri presso la sede dell'associazione senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione stessa." =====

L'Assemblea udito quanto sopra, all'unanimità, e con manifestazione di voto espressa per alzata di mano, come il Presidente attesta, delibera: =====

- di approvare le modifiche allo Statuto, così come sopra enunciate, e tradotte nel testo del nuovo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti, in quanto già noto e convenuto dagli Associati con le modalità sopra esposte. =====

Nessuno degli intervenuti chiede la parola. =====

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti quaranta =====

Le spese del presente atto e tutte dipendenti sono a carico dell'Associazione. =====

Si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.11-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 recate "approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 recante "Disciplina dell'imposta di bollo". =====

Il presente atto dattiloscritto in parte da persona di mia

fiducia ed in parte scritto e completato di mio pugno su 6

(sei) pagine di 2 (due) fogli è stato da me letto al

comparente che lo approva ed in conferma lo sottoscrive alle

ore quindici e minuti quarantacinque =====

FIRMATO: Gian Carlo Galvani =====

" " ELENA CRICCHIO NOTAIO =====

Allegato A) al Rep. 15640/10865

STATUTO
" ASSOCIAZIONE NESSIESCLUSO ETS "

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione: " ASSOCIAZIONE NESSIESCLUSO ETS " abbreviabile in "NESSIESCLUSO ETS" in seguito denominata anche semplicemente "associazione", con sede legale in Modena, Via Fossamonda Centro n.20.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

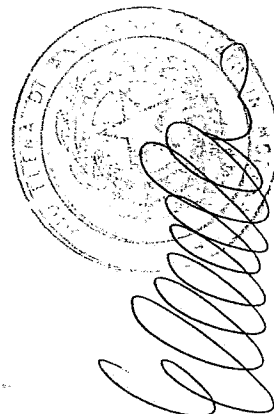
La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) organizzazione di attività di tempo libero, ludiche, ricreative sportive a favore di persone autistiche e/o con disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie per favorirne l'integrazione all'interno del tessuto sociale e a favore dei giovani in generale;
- b) l'educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) organizzazione e promozione di gite, vacanze, viaggi anche internazionali che si riconducano agli scopi primari dell'associazione e volte a garantire l'apprendimento di autonomie e la formazione culturale;
- d) organizzazione e gestione, promozione e sviluppo di attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate al calcio; promozione e organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- e) organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o con collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
- f) organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;



Palma

Carlo

Di'au

g) gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

h) promozione di studi, ricerche, incontri, dibattiti, manifestazioni, anche attraverso pubblicazioni ed audiovisivi, inerenti le attività e le iniziative svolte.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e dalla normativa vigente, anche attraverso l'utilizzo di risorse volontarie o gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse e strumentali che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione anche tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.3 PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra causa di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCIO E INFORMATIVA SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

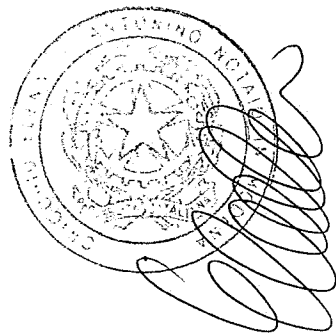
Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di euro 100.000,00 (centomila euro e zero centesimi) annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate



Paolo

Carlo

Paolo

siano maggiori di un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali; il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in

forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rivalutabili e non possono essere rimborsate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia dal Consiglio direttivo con le modalità di cui al successivo art.14)"

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

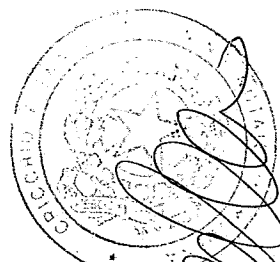
- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Proviviri, se deliberato dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo



Handwritten signatures and stamps on the right margin of the document.

stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Proibiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

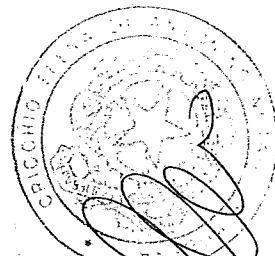
Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;

7) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per 2 (due) mandati.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su

richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,



in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i suddetti libri associativi. I libri sono tenuti dal Consiglio direttivo.

L'associato che intende esercitare il diritto di visione o verifica dei libri è tenuto a farne richiesta scritta al Consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dall'associato che ne abbia interesse e dovrà essere specificamente motivata. Una volta pervenuta la richiesta al Consiglio direttivo questi comunicherà senza formalità al richiedente nei 7 (sette) giorni successivi alla ricezione le modalità per prendere visione dei libri presso la sede dell'associazione senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione stessa.

ART.15 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Giuseppe Carlo Giamberini

Elena Di Antonio

